

Bruxelles, 24 maggio 2017
(OR. en)

9505/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0081 (NLE)**

**AUDIO 73
RELEX 442
COMER 72**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
in data:	24 maggio 2017
n. doc. prec.:	8599/17 AUDIO 51 RELEX 352 COMER 62
n. doc. Comm.:	8211/17 AUDIO 40 RELEX 315 COMER 53
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra - <i>Adozione</i>

1. L'11 aprile 2017 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra¹.

¹ Doc. 8211/17.

2. È la seconda volta² che il Consiglio è invitato ad approvare la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale allegato all'accordo di libero scambio tra l'UE e la Corea.
3. In base alla decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio³, il periodo di concessione del diritto può essere rinnovato se il Consiglio decide, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. La concessione del diritto è stabilita per tre anni e il periodo attuale scadrà il 30 giugno 2017.
4. La Commissione ha presentato la sua proposta al Gruppo "Audiovisivi" il 12 aprile. Nella riunione del Gruppo "Audiovisivi" del 2 maggio la presidenza ha presentato un testo modificato, che comprende una diversa base giuridica⁴ e una serie di modifiche di carattere giuridico-linguistico al fine di allineare il testo con la decisione del 2014.
5. Il testo della decisione risultante dalle riunioni del Gruppo "Audiovisivi" ha il sostegno unanime di tutte le delegazioni⁵ e figura nell'allegato della presente nota.
6. Il Comitato dei rappresentanti permanenti è pertanto invitato a confermare l'accordo raggiunto a livello di Gruppo e a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione che figura nell'allegato della presente nota e di pubblicarla successivamente nella Gazzetta ufficiale.

² Prima proroga nel 2014, GU L 124 del 25.4.2014, pag. 25.

³ Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).

⁴ Doc. 8599/17.

⁵ La decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio prevede la regola del voto all'unanimità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra⁶,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/2169 sulla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("la decisione").

⁶ GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2.

- (2) Il protocollo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") che è allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, le parti contraenti dovrebbero agevolare le coproduzioni tra i produttori della parte UE e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni, il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, e dovrebbe poi automaticamente essere rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.
- (4) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, la Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la disposizione in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio decide all'unanimità.
- (5) Il 5 settembre 2016, il gruppo consultivo interno dell'Unione istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo ha espresso parere favorevole sulla proroga del periodo di concessione del diritto, come previsto all'articolo 5, paragrafo 8, lettera a), del protocollo.

- (6) Il Consiglio conviene sulla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del protocollo.
- (7) La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...], il

Per il Consiglio
Il presidente
